

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2011, n. 0198/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 3, lett. a), L.R. 25/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 1).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Criteri per l'individuazione dei progetti e per l'ottenimento dei contributi
Art. 3	Delega di funzioni amministrative
Art. 4	Soggetti legittimati a presentare la domanda
Art. 5	Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 6	Spese ammissibili e misura del contributo
Art. 7	Concessione ed erogazione
Art. 8	Criteri di valutazione dei progetti e variazioni di elementi progettuali o di voci di spesa
Art. 9	Rendicontazione
Art. 10	Rinvio
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e di presentazione delle domande.

Art. 2
(Criteri per l'individuazione dei progetti e per l'ottenimento dei contributi)

1. L'amministrazione regionale provvede a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/2006 attraverso l'erogazione di contributi a sostegno di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4 allo scopo di:

- a) favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura;
- b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, vengono definiti annualmente gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, da attuarsi sulla base dell'emanazione di uno o più bandi in cui sono stabiliti i requisiti specifici dei progetti finanziabili e l'importo massimo del contributo concedibile.

3. I progetti finanziabili devono:

- a) rientrare negli ambiti prioritari di intervento annualmente definiti dalla deliberazione giuntale di cui al comma 2;
- b) rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette;
- c) prevedere un cofinanziamento con fondi propri del proponente in misura non inferiore al 10 per cento del costo dell'iniziativa;
- d) essere realizzati all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;
- e) avere una durata di norma non superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.

Art. 3
(Delega di funzioni amministrative)

1. Con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 può essere individuato il soggetto cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dal presente regolamento, compresa l'emanazione del bando di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre a sostenere i costi di gestione per le funzioni delegate, anche in misura forfetaria nella percentuale non superiore al 3 per cento del finanziamento destinato ai progetti di cui all'articolo 1, nonché quelle relative al trasferimento dei fondi al soggetto delegato.

3. Il soggetto delegato provvede a rendicontare i fondi trasferiti nei termini stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 1 e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4

(Soggetti legittimati a presentare la domanda)

1. La domanda di contributo è presentata da associazioni iscritte nel registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006.

2. Ai sensi dell'articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), fino all'istituzione del registro di cui al comma 1, la domanda può essere presentata da famiglie organizzate nelle seguenti forme:

- a) Associazione riconosciuta o non riconosciuta, secondo la disciplina di cui ai capi II e III, Titolo II, del libro primo del codice civile che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, risulti formalmente costituita e le cui finalità istituzionali, previste dallo Statuto o Accordo tra gli aderenti, comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo. Per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale;
- b) Società cooperativa regolarmente iscritta nel registro regionale delle cooperative e le cui finalità istituzionali, previste dallo Statuto, comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale e devono risultare costituiti prima della presentazione della domanda di contributo regionale.

Art. 5

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo regionale è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

2. La domanda deve essere corredata da un elaborato illustrativo del progetto prevista, nonché da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesti, a pena di esclusione:

- a) il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all'articolo 4;
- b) il numero di famiglie destinatarie del progetto, non inferiore a sette;
- c) i dati economico-finanziari del progetto, con l'evidenza del preventivo di spesa, dell'importo dei fondi propri previsto a titolo di cofinanziamento, nel rispetto della percentuale minima stabilita nel bando, nonché con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto entro il limite massimo stabilito dal bando stesso, e dell'importo di altri finanziamenti pubblici o privati;
- d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto, all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;
- e) la durata del progetto, la cui realizzazione di norma non è superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo;
- f) l'eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici o del privato sociale nella realizzazione del progetto.

Art. 6

(Spese ammissibili e misura del contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) costi del personale interno ai soggetti di cui all'articolo 4, da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le attività di progettazione, promozione, organizzazione, documentazione e verifica;
- b) consulenze e collaborazioni esterne, nella percentuale massima del 50% delle spese complessive;
- c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.

2. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati.

3. L'entità del contributo è determinata proporzionalmente alle dimensioni del progetto, entro il limite massimo stabilito dal bando e tenuto conto degli altri finanziamenti eventualmente previsti a sostegno dell'iniziativa.

Art. 7

(Concessione ed erogazione)

1. Contestualmente alla concessione del contributo, può essere disposta la liquidazione di un acconto pari al 60 per cento dell'importo complessivamente spettante.

2. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa e della documentazione prevista all'articolo 9.

Art. 8

(Criteri di valutazione dei progetti e variazioni di elementi progettuali o di voci di spesa)

1. I parametri oggettivi di valutazione comparata dei progetti vengono stabiliti nel bando e considerano i seguenti criteri di valutazione:

- a) la completezza e coerenza del progetto con l'oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 2 e con il bisogno cui si intende rispondere;
- b) il grado di coinvolgimento della rete istituzionale locale pubblica o del privato sociale;
- c) la sostenibilità del progetto nel tempo anche con riguardo alle risorse economiche attivabili da parte del proponente.

2. Con le modalità stabilite dal bando, possono essere consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo allegato alla domanda di contributo entro un limite percentuale massimo di scostamento del 20%, purché rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento ed al bando.

Art. 9

(Rendicontazione)

1. Entro il termine e con le modalità stabiliti dal bando, i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, la documentazione giustificativa della spesa nonché una relazione finale sui risultati raggiunti e le schede di valutazione sulla qualità dell'iniziativa realizzata o del servizio erogato compilato da tutte le famiglie partecipanti o utenti.

2. Eventuali richieste di proroga per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente motivata.

3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato nel rispetto della proporzionalità di cui all'articolo 6, comma 3, comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata, maggiorata degli interessi dovuti come previsti dal Capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.

4. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale. Qualora la somma dei contributi pubblici

ricevuti superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo regionale viene proporzionalmente rideterminato.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.